

1947;

5°)- eventuale revisione del correttivo entro prefissati limiti di contrazione del costo della vita;

6°)- rinvio a due mesi del riesame del trattamento di quiescenza per il personale collocato o da collocare a riposo;

7°)- riduzione del compenso per il lavoro straordinario nel senso di corrispondere per ciascun grado la retribuzione oraria minima del grado stesso, con esclusione di qualsiasi aumento per carico di famiglia, scatti, ecc. e con l'ulteriore decurtazione del 10%;

8°)- recupero delle ore di sciopero dei giorni 16 e 17 aprile, con sei ore di lavoro senza diritto a compenso alcuno;

9°)- tregua salariale fino al 31 dicembre 1948.

In relazione al complesso delle richieste avanzate dalla F.I.S.P.A., le risultanze dell'accordo (che resta allegato al presente verbale) possono ritenersi soddisfacenti, specie se si tiene conto che la più gravosa rivendicazione, basata sull'aumento del 20% dello stipendio di busta, è stata contenuta dall'Istituto nei limiti del 10% sia pure nei confronti del solo personale della Direzione Generale, nel mentre le imprese hanno dovuto